

Ma, onorevole Branca, queste leggi le quali Ella dice a nessuno note, possono, me lo creda, da qualcuno essere qui conosciute.

Sappia adunque che la legge 30 agosto 1868, all'articolo 12, contiene non già una sanzione unica complessiva per le varie forme di usurpazione delle marche di fabbrica; ma la ragione e i modi varii di responsabilità penale sono distinti e specificatamente classificati, in rapporto all'indole e agli effetti delle violazioni varie del diritto cui corrispondono differenti criteri di punibilità, e misure diverse di pena.

È inutile, o signori, che io ripeta ciò che già dianzi ebbi l'onore di esporvi.

La convenzione che è a noi proposta, ha peggiorato le condizioni nostre? Questa convenzione non altro esige tranne che ogni produttore annunci di essere esso l'autore di quel determinato progetto; e vuole che nelle norme di un'assoluta reciprocità tra popolo e popolo stia la protezione della proprietà esclusiva dei prodotti dei singoli popoli. Dire, come fa l'onorevole Branca, che noi così soffochiamo le industrie nascenti è, in verità, confessare che dubitiamo della potenzialità propria dell'industria italiana.

Per me, l'industriale non deve avvantaggiarsi, non deve aprirsi il cammino col nome altrui. La industria deve salire in credito per virtù propria. Né l'Italia addiverrà mai veramente produttrice che il giorno in cui saranno norma per essa questi grandi principii che moderano i mutui rapporti fra gl'industriali, e sono base alla mutua reciprocità fra popolo e popolo.

Ricordatelo voi che vi fate oppositori così tenaci di questa convenzione: l'industria produttiva, l'industria duratura, non ista nel riprodurre i prodotti altrui, sta nel creare. E voi che ai prodotti vostri temete di dare il nome italiano, credetelo, come industriali, voi ripudiate la patria. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. Io non aveva intenzione di partecipare alla discussione di questo disegno di legge e per ciò sarò brevissimo; unico mio pensiero essendo quello di esprimere al signor ministro del commercio un desiderio che mi vien suggerito (per una certa conoscenza che ho della materia) dal testo dell'articolo 10 della convenzione che siamo chiamati a suggellare col nostro voto.

Prima però di significare codesto mio desiderio io mi permetto, non dico di determinare, ma di porre in maggior luce il carattere distintivo del brevetto industriale e del marchio di fabbrica.

Ho sentito l'onorevole Branca quasi avventarsi contro quello che è statuito nella convenzione per provvedere vicendevolmente, fra gli Stati che compongono cotesta unione tutrice della proprietà industriale, anche alla difesa del marchio di fabbrica.

Eppure, se, in teoria, si può elevare qualche dubbio, è unicamente sulla legittimità e convenienza del brevetto industriale, ma mai sul riconoscimento della proprietà del marchio di fabbrica.

Ed invero il brevetto industriale, come ha detto Giulio Simon è la confisca dello stesso principio generatore del progresso; e sa ognuno che sul regime dei brevetti è stata viva la contesa; e che dodici anni addietro nel *Journal des Économistes* molti scrittori, fra i quali, se non erro, il Garnier, il Chevalier, il Courcelle Seneuil, a lungo discussero della legittimità del brevetto industriale, e parecchi si pronunziarono contro di essa.

L'inventore, si dice, dà una forma nuova, un novello sviluppo, crea nuove combinazioni di ciò che esiste. Si appropria, mercede il brevetto, un'idea, una forma, che erano o sarebbero state pensate da altri; ed il brevetto diventa un ostacolo; specialmente perchè rincara ciò che sarebbe stato efficace strumento di ulteriori progressi. Egli è per ciò che in Olanda il brevetto industriale venne abolito e che già da parecchi anni sorse una voce a combattere tale sistema di proprietà nella stessa Camera dei Comuni.

Il brevetto dunque non è altro che un premio che conferisce la legge a chi fa un passo nella via del progresso industriale, e glielo dà allo scopo che altri inventori siano confortati a mettere a profitto il loro ingegno e la loro esperienza a decoro della nazione, e ad incremento della pubblica ricchezza. Il brevetto costituisce (è da notarsi) un diritto esclusivo di fabbricazione.

Invece la legge sul marchio non fa che riconoscere e consacrare la inviolabilità di una proprietà individuale, come è quella del segno o emblema con cui il produttore od il commerciante coprono il loro prodotto.

Da ciò deriva che il brevetto è temporaneo mentre la proprietà del marchio di fabbrica è perpetua, quanto lo è quella di un podere o di una casa. Questo è uno dei caratteri eminenti che distinguono il brevetto industriale dalla proprietà del marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica infatti che cosa rappresenta? Rappresenta la personalità dell'industriale e del commerciale. È il vessillo con cui egli scende a combattere le lotte del lavoro; e colui